

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 290/85 della Commissione, del 4 febbraio 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . .	1
Regolamento (CEE) n. 291/85 della Commissione, del 4 febbraio 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . .	3
Regolamento (CEE) n. 292/85 della Commissione, del 4 febbraio 1985, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 . . . . .	5
Regolamento (CEE) n. 293/85 della Commissione, del 4 febbraio 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	8
Regolamento (CEE) n. 294/85 della Commissione, del 4 febbraio 1985, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 14 al 20 gennaio 1985 . . . . .	9
Regolamento (CEE) n. 295/85 della Commissione, del 4 febbraio 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	11

#### II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### **Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri**

85/72/CECA, CEE, Euratom :

★ <b>Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, del 29 gennaio 1985, relativa alla nomina dei vicepresidenti della Commissione delle Comunità europee . . . . .</b>	<b>13</b>
--	-----------

(segue)

Sommario *(segue)*

**Consiglio**

85/73/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile** . . . . . 14
- 

**Rettifiche**

- Rettifica al regolamento (CEE) n. 238/85 della Commissione, del 29 gennaio 1985, relativo alla fornitura di riso lavorato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare (GU n. L 26 del 31. 1. 1985) . . . . . 16

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 290/85 DELLA COMMISSIONE  
del 4 febbraio 1985**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(7)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° febbraio 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	60,78
10.01 B II	Frumento duro	108,11 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	76,87 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	80,57
10.04	Avena	55,44
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	63,57 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	49,26 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	77,14 <sup>(4)</sup>
10.07 D I	Triticale	<sup>(7)</sup>
10.07 D II	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	99,78
11.01 B	Farine di segala	122,31
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	180,38
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	105,90

- <sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- <sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- <sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- <sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- <sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- <sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- <sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 291/85 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(7)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° febbraio 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	3,12	3,12	0,95
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	11,51
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	5,46	5,46	6,82
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	2,73
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	4,37	4,37	1,33

## B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	5,55	5,55	1,69	1,69
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	4,15	4,15	1,26	1,26
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 292/85 DELLA COMMISSIONE**

del 4 febbraio 1985

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 7 gennaio 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 7 gennaio 1985, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 7 gennaio 1985, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

*Articolo 2*

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 7 gennaio 1985, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 7 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

*ALLEGATO I*

**Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 7 gennaio 1985**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	106,494 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Unito.

## ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 7 gennaio 1985

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere
		Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	50,052
		Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	
	1. Carcasse o mezzene	106,494
	2. Busto o mezzo busto	74,546
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	117,143
	4. Coscia intera o mezza coscia	138,442
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	138,442
	bb) Pezzi disossati	193,819
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	79,871
	2. Busto o mezzo busto	55,910
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	87,858
	4. Coscia intera o mezza coscia	103,832
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	103,832
	bb) Pezzi disossati	145,365
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	138,442
	2. disossate	193,819
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	
	— non disossate	138,442
	— disossate	193,819

## REGOLAMENTO (CEE) N. 293/85 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1985

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 288/85 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU n. L 30 del 2. 2. 1985, pag. 15.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	45,72 40,83 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 294/85 DELLA COMMISSIONE****del 4 febbraio 1985****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 14 al 20 gennaio 1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1063/84 del Consiglio, del 16 aprile 1984, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito durante la campagna di commercializzazione 1984/1985<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1063/84, un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1355/84 della Commissione, del 16 maggio 1984, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello durante la campagna di commercializzazione 1984/1985<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2018/84<sup>(3)</sup>, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno

Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 14 al 20 gennaio 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1063/84, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1355/84, che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 14 al 20 gennaio 1985, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 14 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 105 del 18. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 131 del 17. 5. 1984, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 187 del 14. 7. 1984, pag. 46.

## ALLEGATO

**Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 14 al 20 gennaio 1985**

*(in ECU per 100 kg peso netto)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate : 1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	 26,26474 21,01179 31,51769  21,01179 35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	 21,01179 29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti : aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	    29,94180 21,01179

## REGOLAMENTO (CEE) N. 295/85 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1985

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 208/85<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 289/85<sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984<sup>(9)</sup>, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(12)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 febbraio 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(13)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 208/85 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(6)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 24 del 29. 1. 1985, pag. 5.

<sup>(8)</sup> GU n. L 30 del 2. 2. 1985, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(11)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(13)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 A II <sup>(2)</sup>	146,10	140,06
11.02 B II b) <sup>(2)</sup>	106,51	103,49
11.02 C II <sup>(2)</sup>	127,52	124,50
11.02 D II <sup>(2)</sup>	82,39	79,37
11.02 E II b) <sup>(2)</sup>	146,10	140,06
11.02 F II <sup>(2)</sup>	146,10	140,06

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI  
DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE  
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

del 29 gennaio 1985

relativa alla nomina dei vicepresidenti della Commissione delle Comunità europee

(85/72/CECA, CEE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14,  
vista la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, del 4 dicembre 1984, relativa alla nomina dei membri della Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>,

DECIDONO :

*Articolo unico*

Sono nominati vicepresidenti della Commissione delle Comunità europee fino al 5 gennaio 1987 :

il sig. Franciscus H.J.J. Andriessen  
il sig. Henning Christophersen  
il Right Honourable Lord Cockfield  
il sig. Karl-Heinz Narjes  
il sig. Lorenzo Natali

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985.

*Il Presidente*  
G. ANDREOTTI

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 86.

# CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 1985

relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile

(85/73/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che, soprattutto per uniformare le garanzie sanitarie offerte al consumatore, la direttiva 64/433/CEE <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE <sup>(5)</sup>, assoggetta ad ispezioni e controlli sanitari le carni fresche che possono formare oggetto di scambi intracomunitari;

considerando che, allo scopo di preservare la salute umana e animale nella Comunità, la direttiva 72/462/CEE <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE <sup>(7)</sup>, dispone che le autorità competenti degli Stati membri procedano a controlli sanitari all'importazione di carni fresche e che altri controlli vengano eseguiti all'interno dei paesi terzi esportatori da esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione;

considerando che la direttiva 64/433/CEE riguarda unicamente le carni fresche che possono formare oggetto di scambi intracomunitari; che nondimeno le autorità degli Stati membri hanno istituito regimi nazionali di controllo per le carni fresche destinate esclusivamente al mercato nazionale;

considerando che la direttiva 71/118/CEE <sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 84/642/CEE <sup>(9)</sup>, ha previsto l'attuazione di ispezioni e controlli sanitari per le carni fresche di volatili da cortile;

considerando che queste ispezioni e questi controlli danno luogo alla riscossione di contributi che sono attualmente finanziati in forme diverse nei vari Stati membri; che questa disparità rischia di ripercuotersi negativamente sulle condizioni di concorrenza tra prodotti soggetti per lo più a organizzazioni comuni di mercato;

considerando che, per ovviare a questa situazione, occorre adottare norme armonizzate di finanziamento delle ispezioni e dei controlli;

considerando che, a causa delle disposizioni e delle procedure amministrative di gestione e di finanziamento nazionali, conviene stabilire un termine supplementare di due anni per consentire alla Repubblica ellenica di applicare il meccanismo necessario alla riscossione del contributo relativo alle ispezioni ed ai controlli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono a che, a decorrere dal 1° gennaio 1986:

— all'atto della macellazione degli animali di cui al paragrafo 2 sia riscosso un contributo per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli sanitari;

<sup>(1)</sup> GU n. C 168 del 28. 6. 1984, pag. 4.

GU n. C 97 del 29. 4. 1981, pag. 12.

GU n. C 162 del 22. 6. 1984, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. C 87 del 5. 4. 1982, pag. 116.

Parere reso il 17 gennaio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. C 307 del 19. 11. 1984, pag. 1.

Parere reso il 12 dicembre 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

<sup>(5)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(7)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

<sup>(8)</sup> GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

<sup>(9)</sup> GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 26.

- al fine di garantire l'equivalenza di trattamento di cui all'articolo 15 della direttiva 71/118/CEE e di coprire le spese previste dalla direttiva 72/462/CEE, sia prevista la riscossione di un contributo sulle carni di cui a dette direttive, importate in provenienza dai paesi terzi;
- sia vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi.

2. Ai fini della presente direttiva, per « animali » si intendono gli animali domestici appartenenti alle seguenti specie: bovina (compresi i bufali), suina, ovina e caprina, solipedi domestici, nonché galline, tacchini, faraone, anatre e oche.

#### *Articolo 2*

1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta prima del 1° gennaio 1986 il livello o i livelli forfettari dei contributi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino, nonché le modalità e i principi di applicazione della presente direttiva e le eccezioni.

I livelli dei contributi da riscuotere per le carni ottenute nei macelli non riconosciuti in applicazione della direttiva 64/433/CEE saranno tuttavia fissati soltanto in collegamento con l'adozione da parte del Consiglio, prima di questa data, di norme di ispezione per queste carni.

2. Gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli di cui al paragrafo 1, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato

membro resti inferiore o pari al costo effettivo delle spese di ispezione.

#### *Articolo 3*

La Commissione presenterà, prima del 1° gennaio 1990, una relazione sull'esperienza acquisita, accompagnata da eventuali proposte di modifiche dei suddetti articoli.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, la Repubblica ellenica beneficia di un periodo supplementare di due anni per conformarsi alla presente direttiva.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. ANDREOTTI

**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 238/85 della Commissione, del 29 gennaio 1985, relativo alla fornitura di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 26 del 31 gennaio 1985)*

A pagina 26, allegato, punto 10 (iscrizione sui sacchi):

*anziché:* • NIC-199 •,

*leggi:* • NIC-119 •.

---